


Depositato in Data 15-05-2018
AL DIRIGENTE




SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

il tema della protezione dei propri dati personali è un tema di estremo rilievo e costituisce un diritto fondamentale degli individui. Invero, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale in Europa è un diritto fondamentale riconosciuto al singolo: l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Il dato personale è un valore che, oltre ad essere oggetto di tutela a favore del singolo individuo, è diventato nei tempi recenti un valore collettivo; è lo strumento che può essere utilizzato per evitare le discriminazioni tra le persone. Principio cardine in materia di trattamento dei dati personali è il diritto di ciascun individuo che conferisce i propri dati personali a conoscere in via preventiva come questi dati verranno trattati, sia nel settore privato sia in quello pubblico, nonché la garanzia che il trattamento sia effettuato nel rispetto di specifiche norme di legge.

Spesso i termini privacy e protezione dei dati personali vengono utilizzati come sinonimi ma hanno significato differente, posto che la privacy corrisponde alla riservatezza e al diritto alla propria vita privata e familiare, mentre la protezione dei dati personali afferisce al diritto da parte dell'individuo di avere il "controllo" delle proprie informazioni.

Nella Repubblica di San Marino la materia è attualmente regolata dalla Legge 23 maggio 1995 n. 70 "Riforma della legge 1 marzo 1983 n.27 che regolamenta la raccolta informatizzata dei dati personali", nonché dalla coeva la Legge 23 maggio 1995 n. 71 "Disciplina della raccolta dei dati statistici e delle competenze in materia informatica pubblica".

Tale risalente normativa, tuttavia, da un lato non risulta assolutamente adeguata a disciplinare uno dei temi più importanti in una società del ventunesimo secolo, non prevedendo adeguati livelli di garanzia per i diritti dei singoli in materia di protezione dei dati personali, alcun obbligo in capo a chi effettua il trattamento degli altrui dati, né l'esistenza di un'Autorità di controllo autonoma ed indipendente; dall'altro non considera lo sviluppo dell'economia digitale sammarinese e della sua integrazione nel mercato unico europeo, che deve continuare a crescere auspicabilmente anche prima dell'Accordo di Associazione all'U.E. da parte dei piccoli stati europei.

Si è reso quindi necessario intervenire sulla materia, e ciò per un molteplice ordine di ragioni: in primo luogo, la necessità di rideterminare la normativa in questione è già sorta con l'adesione della Repubblica di San Marino agli standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, che ha imposto l'adozione di un regolamento che prevedesse la protezione dei dati sensibili che debbono essere scambiati tra gli Stati Aderenti all'Accordo OCSE. E' proprio per questa ragione che la Repubblica si è dotata del Regolamento 17 dicembre 2015 n. 20 "Regolamento Tecnico per la protezione dei dati

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080





**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

personali in applicazione dello scambio di informazioni in materia fiscale". Tale regolamento ha cercato di superare i limiti tecnico-giuridici delle predette Leggi 70 e 71 del 1995. E' però evidente che senza una base legislativa sulla protezione dei dati, i principi dettati dallo stesso regolamento vengono meno, soprattutto in presenza di contenziosi davanti ad una corte sammarinese ma, peggio ancora, davanti ad una corte internazionale o di altro stato.

In secondo luogo, va segnalato come l'Unione Europea abbia adottato il 27 aprile 2016 un Regolamento, in vigore dal 24 maggio 2016 ma applicabile dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Tale Regolamento ha impatti inevitabili e diretti nel nostro Paese: l'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, infatti, prevede che lo stesso si applichi anche al trattamento dei dati personali di interessati che si trovino nell'Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non sia stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: (a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; o (b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

Banalmente, dunque, una qualunque impresa o qualunque libero professionista sammarinese che offra beni o presti servizi ad un cittadino italiano, o cittadino di qualunque altro stato appartenente all'Unione Europea, è tenuto ad osservare le norme del Regolamento UE, ed è soggetto a tutti gli obblighi che esso comporta in materia dei dati personali che questi raccoglie e tratta. Il tutto a pena di consistenti sanzioni amministrative, direttamente irrogabili dalle Autorità di controllo dei paesi comunitari, nonché dai Tribunali dei rispettivi Paesi.

Non solo: il Regolamento in esame prevede che i trasferimenti di dati personali da parte di un Paese membro dell'UE ad un Paese terzo - tra cui la Repubblica di San Marino - possa avvenire qualora la Commissione Europea abbia deciso che il Paese in questione garantisca un livello di protezione adeguato (cosiddetto "giudizio di adeguatezza"). Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione, tra l'altro, i seguenti elementi: a) le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, la giurisprudenza, nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento; b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una autorità di controllo indipendente, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e c) gli impegni internazionali assunti dal paese o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti, come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.

Non dovrebbero, pertanto, esserci dubbi sulla necessità ed opportunità di intervenire sulla materia, al fine di continuare a garantire l'integrazione della nostra Repubblica nel mercato unico europeo, il tutto auspicabilmente anche prima dell'Accordo di Associazione all'U.E. da parte dei piccoli stati europei: in mancanza di una normativa aderente al Regolamento (UE) 2016/679 potrebbero, quasi certamente, restare seriamente pregiudicati i rapporti tra i soggetti sammarinesi e quelli europei.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

Il presente Progetto di Legge, assolutamente aderente al citato Regolamento, è sorretto da finalità di apertura del mercato interno verso quello europeo e internazionale. I vantaggi sono evidenti: elaborare una normativa in materia di protezione dei dati personali non costituisce unicamente un vantaggio per il cittadino e/o individuo ma favorisce il mercato, le relazioni interne e internazionali, l'accreditamento dello Stato nei confronti di Enti pubblici e privati in ambito europeo ed internazionale. Ciò, in quanto, un corretto e trasparente trattamento dei dati è un requisito di qualità dei sistemi aziendali, ma anche di quelli della Pubblica Amministrazione, e gli individui, sicuri di avere il controllo delle proprie informazioni personali, possono beneficiare così di tutti i servizi e di tutte le opportunità di un mercato unico digitale.

In tale contesto la protezione dei dati non deve esser considerata come un freno alle attività economiche, ma al contrario un vantaggio competitivo essenziale. La normativa in materia di protezione dei dati personali incide anche sugli assetti della sicurezza informatica, ambito quanto mai attuale.

Alla luce di quanto precedentemente richiamato, il Progetto di Legge posto alla vostra attenzione, tenendo conto della legislazione vigente, della struttura organizzativa dello Stato, della natura delle politiche esistenti, dell'agenda digitale sammarinese e del programma sulla innovazione dello Stato, recepisce tutti i principi europei, coinvolgendo tutti i settori dello Stato, dal Governo alla Pubblica Amministrazione in generale, ai soggetti privati, a tutela degli stessi e degli individui.

Il Progetto di Legge si articola in cinque parti e precisamente:

- I. la Parte Prima contiene disposizioni di carattere generale ed i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali;
- II. la Parte Seconda fa riferimento a disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- III. la Parte Terza riguarda le disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento;
- IV. la Parte Quarta disciplina i trattamenti dei dati nelle comunicazioni elettroniche;
- V. la Parte Quinta si riferisce alle norme transitorie e finali.

Più specificamente, nella Parte Prima si disciplinano i principi generali, uniformandosi alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 in modo da evitare, come già illustrato, che i soggetti della Repubblica di San Marino possano vedersi pregiudicati rispetto agli altri Paesi nella applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Peraltro - anche questo lo si è già detto - al fine di ottenere il giudizio di adeguatezza della Commissione Europea come Paese terzo, è quanto mai importante che le disposizioni nazionali siano "allineate" a quelle europee per la citata finalità. Tale allineamento, in qualche modo, è imposto dal mercato - anche digitale e dell'innovazione - con il quale tutti i soggetti sammarinesi si confrontano quotidianamente.

Se l'informatica e le tecnologie hanno contribuito a migliorare la qualità della vita e favorito i processi lavorativi, non hanno escluso o limitato i rischi per la protezione dei dati personali, che sussistono tanto per gli individui che forniscono le proprie informazioni personali, quanto per coloro che le raccolgono e le trattano.

Le norme di tale Parte tutelano gli individui ed obbligano i soggetti ai quali sono conferiti i dati personali (società, aziende, organizzazioni, enti pubblici, ecc.) ad utilizzarli lecitamente per le finalità preventivamente dichiarate e strettamente necessarie al raggiungimento dello scopo per il quale gli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

stessi dati sono stati raccolti. Le finalità del trattamento dei dati personali, quindi, devono essere sempre chiare e preventivamente dichiarate in modo che siano trasparenti a ciascun interessato.

Inoltre, le principali novità introdotte riguardano il criterio della responsabilizzazione del titolare del trattamento ("*accountability*"); il consenso esplicito (l'onere della prova sulla corretta acquisizione del consenso e della liceità del trattamento graverà sul responsabile dello stesso); un facile accesso ai propri dati personali da parte dell'interessato; il diritto alla portabilità dei dati personali; la responsabilità del titolare del trattamento per la conservazione della documentazione relativa alle modalità dei singoli trattamenti; l'introduzione dell'obbligo di nomina di un *responsabile della protezione dei dati* (DPO) per enti pubblici ed aziende (per queste ultime in presenza delle condizioni indicate); il principio del *data protection by design e by default*; l'introduzione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment*), cioè della valutazione preventiva dei rischi connessi con la protezione dei dati personali; l'introduzione della notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità Garante (*data breach notification*), ossia dell'obbligo a carico del responsabile del trattamento di notificare all'Autorità di controllo la violazione dei dati personali senza giustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Un profilo che si coniuga con quello della protezione dei dati personali è la sicurezza, sia fisica, sia logica, che impone l'adozione di misure di sicurezza adeguate che riducano al minimo il rischio di violazione/perdita di dati e/o di informazioni e/o illecite diffusioni o comunicazioni a terzi. Pertanto, il tema della sicurezza si coniuga perfettamente con quello della protezione dei dati personali.

Il Titolo VI istituisce l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (l'Autorità Garante), autorità pubblica indipendente incaricata di sorvegliare l'applicazione della presente legge al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Anche l'istituzione dell'Autorità Garante rappresenta una novità per la nostra Repubblica: attualmente, infatti, le funzioni proprie dell'autorità di controllo sono ancora esercitate, ai sensi della Legge 70/1995, da un Magistrato, individuato dal Magistrato Dirigente, nonostante le pertinenti attività siano state attribuite dalla Legge 5 dicembre 2011 n. 188 all'Autorità di Garanzia per l'Utenza (art. 41 Legge da ultimo citata) la cui istituzione, demandata ad apposito decreto delegato, non è mai avvenuta. Il tutto, dunque, non in perfetta conformità ai principi di autonomia ed indipendenza che devono contraddistinguere l'Autorità.

La Parte Seconda riguarda le disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed è stata divisa in 5 seguenti Titoli:

1. Disposizioni sulla base giuridica;
2. Trattamenti in ambito giudiziario;
3. Difesa e sicurezza dello Stato;
4. Trattamento di dati personali in ambito sanitario;
5. Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico.

Il Titolo I richiama i principi enunciati nella parte generale che costituiscono i capisaldi della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Una differente collocazione merita il trattamento in ambito giudiziario, posto che si è voluto prevedere che ogni sentenza possa essere consultata e pubblicata solo dopo aver reso anonimi o comunque oscurati tutti i dati personali ivi contenuti. In questo modo ci si allinea anche a quanto viene fatto in altri Paesi (non in Italia).

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI

Nel Titolo III si è disciplinato il trattamento dei dati personali riguardo alla Difesa e Sicurezza dello Stato; nel Titolo IV vi sono le norme generali in materia di trattamento dei dati in ambito sanitario. La Parte II si chiude con il Titolo V sulla disciplina dei altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico, come le Assicurazioni e l'Istruzione e la formazione.

La Parte Terza è divisa in 4 Titoli ed è dedicata ai trattamenti nei seguenti specifici settori:

1. Giornalismo, libertà di informazione e di espressione;
2. Accesso a documenti amministrativi;
3. Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro;
4. Trattamento dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

In particolare, il settore del giornalismo è importante e delicato. Le finalità del Progetto di Legge sono quelle di evitare un uso indiscriminato dei dati personali senza alcuna regola per le finalità dei relativi trattamenti e, quindi, nel caso specifico si è deciso di indicare quali norme disciplinano l'ambito giornalistico.

Riguardo all'accesso ai documenti amministrativi si richiama la disciplina vigente contenuta nella Legge 5 ottobre 2011 n. 160 anche in relazione ai Registri pubblici e albi professionali e alla utilizzazione dei dati pubblici.

Si è disciplinato specificamente il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro attribuendo rilievo al ruolo del lavoratore come soggetto interessato al trattamento.

Infine, si è disciplinato in maniera specifica il trattamento dei dati per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

La Parte Quarta riguarda il trattamento dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

Si tratta di un contesto particolarmente delicato, posto che oggigiorno la comunicazione avviene quasi esclusivamente elettronicamente, mediante l'utilizzo di posta elettronica o mediante servizi online sul web. L'attenzione è stata posta al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. In particolare, si disciplina il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. Le comunicazioni elettroniche necessitano di un dispositivo (*device*) e i dati sono utilizzabili a condizione che l'utente abbia ricevuto l'informativa e manifestato il consenso. In questo modo si attribuisce rilievo ed efficacia concreta ai principi generali esplicitati nella prima parte del Progetto di Legge.

Deve, inoltre, essere garantito all'utente che, una volta terminato il trattamento, i suoi dati personali non saranno utilizzati in alcun modo (articolo rubricato "Dati relativi al traffico").

Il contraente, inoltre, ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. Il contraente deve essere tutelato anche in ordine alla riservatezza relativa ai numeri chiamati e descritti nella fattura che non deve indicare le ultime 3 cifre dei numeri chiamati. Viene data facoltà all'utente di gestire l'identificazione della linea chiamante. Altra disposizione stabilisce che i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto. Sempre nell'ottica di proteggere i dati personali dell'utente sono state previste norme sulle chiamate di disturbo e di emergenza, nonché sul trasferimento automatico della chiamata.

Sempre in questo ambito sono state disciplinate le modalità per gli elenchi di contraenti, nonché le comunicazioni indesiderate.

In ultimo è stato previsto che i dati relativi al traffico possano essere conservati per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per 12 (dodici) mesi dalla data della comunicazione. È fatto obbligo al fornitore di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente.

La Parte Quinta riguarda le disposizioni finali e transitorie, con conseguente abrogazione delle norme in contrasto con il presente Progetto di Legge.

Tale progetto di Legge costituisce una opportunità per la Repubblica di San Marino, che consente di attribuire dignità ai dati personali degli individui, autorevolezza al Governo e allo Stato, e sollecitazione al mercato interno e internazionale in un'ottica di offrire medesime garanzie agli individui e valore aggiunto agli stakeholders che vi avranno ottemperato.

IL SEGRETARIO DI STATO

Guerrino Zanotti



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080